



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia, 7 - 23036 Teglio (So) - www.comune.teglio.so.it - P.IVA 00114190143 - C.F. 83000770145
C.C.P. 11837234 - Tel. 0342/789.015 - Fax 0342/781.336

SERVIZIO TECNICO

Prot.n° 13053

Teglio li, 11 DIC. 2012

ORDINANZA N. 89

IL SINDACO

Premesso che è stata accertata l'esistenza di rami, piante, siepi e arbusti in genere che si protendono sul sedime viario di strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, lungo la viabilità agro-silvo-pastorale;

Accertato che tale fatto costituisce intralcio e potenziale pericolo per il transito, poiché sono inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza delle strade;

Accertato inoltre che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia un grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale ostacolo per la viabilità;

Ritenuto pertanto di provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile ed in particolare l'art. 893 che dispone che anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dell'art. 892 e precisamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

Visti gli artt. 16, 17, 18, 19, 31 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs. 495/1992 ed in particolare l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che recita:

1. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
2. qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico e della viabilità agro-silvo-pastorale:

E - mail: ACTeglio.ServizioTecnico@provincia.so.it

1. di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacee che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile;
2. di tagliare o potare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di eventi calamitosi, può costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. di effettuare i tagli necessari, con particolare riferimento alle piante di alto fusto, entro il termine del 31 marzo

Scaduto il suddetto termine, si avverte che in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo o intralcio della pubblica viabilità, si procederà d'ufficio alla rimozione di piante, rami ecc...avvalendosi di ditta allo scopo incaricata da questo Ente con spesa posta a carico dei proprietari e conseguente applicazione delle sanzioni di legge previste.

La Polizia Municipale è incaricata alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

AVVERTE

Che eventuali danni provocati ai veicoli, persone e cose dalla caduta di rami o piante saranno a carico del proprietario del sito che resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/1990 e s.m.i., potranno fare ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmesso a:

Polizia Municipale (sede);

Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio in Via XXV Aprile.

IL SINDACO
(Grolli Piergiorgio)

